Proposta n. 2389 / 2020

PUNTO 41 DELL'ODG DELLA SEDUTA DEL 22/12/2020

ESTRATTO DEL VERBALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1784 / DGR del 22/12/2020

OGGETTO:
Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori. Proroga della convenzione con gli Istituti bancari al 31 dicembre 2023 ed autorizzazione dell'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione fino alla stessa data. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3. DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014. CIG ZC62F93787.

76db6ca6

COMPONENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Presidente	Luca Zaia	Presente
Vicepresidente	Elisa De Berti	Presente
Assessori	Gianpaolo E. Bottacin	Presente
	Francesco Calzavara	Presente
	Federico Caner	Presente
	Cristiano Corazzari	Presente
	Elena Donazzan	Presente
	Manuela Lanzarin	Presente
	Roberto Marcato	Presente
Segretario verbalizzante	Lorenzo Traina	

RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI

ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE

AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

APPROVAZIONE

Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

76db6ca6

OGGETTO: Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori. Proroga della convenzione con gli Istituti bancari al 31 dicembre 2023 ed autorizzazione dell'indizione di una procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione fino alla stessa data. Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3, art. 32, comma 3. DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014. CIG ZC62F93787.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si proroga, fino al 31 dicembre 2023, la Convenzione con gli Istituti bancari per l'anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori, nelle more della procedura di erogazione da parte dell'INPS, tramite il Fondo di garanzia istituito con DGR n. 2421/2014. Si autorizza, inoltre, l'indizione di una procedura negoziata ex art. 1 del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020, per l'affidamento del servizio di gestione fino alla stessa data.

Il relatore riferisce quanto segue.

A fronte della crisi economica perdurante e della sempre maggiore difficoltà delle imprese a fronteggiarla con efficacia, con conseguente aumento della sofferenza dei lavoratori, la Regione è intervenuta, approvando la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014, con una misura volta ad alleviare i disagi dei lavoratori più deboli, in particolare quelli sospesi in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) e Cassa integrazione in deroga (CIG in deroga).
Con la DGR n. 2421/2014 è stato quindi istituito un Fondo di garanzia di € 1.800.000,00, regolato con il decreto dirigenziale n. 968 del 23 dicembre 2014 dal Dirigente della Sezione Lavoro (ora Direzione Lavoro), operativo dal 1° gennaio 2015; esso garantisce anticipazioni ai lavoratori per un importo massimo pari ad un moltiplicatore 1 x 7 del proprio valore e, in ogni caso, entro la capienza massima del Fondo stesso.
Il 28 aprile 2015, dodici istituti bancari hanno aderito all'iniziativa e ciascuno di essi ha sottoscritto una Convenzione con la Regione del Veneto, che ha regolato le modalità dell'anticipazione. Tale Convenzione era stata predisposta al termine di un lungo confronto tecnico con tutti gli Istituti di credito associati all'Associazione Bancaria Italiana (ABI) che aveva portato, alla fine, alla definizione di una modalità di intervento condivisa.
Per la gestione del Fondo di garanzia, la Regione si è avvalsa di un gestore esterno qualificato, individuato a seguito di avviso pubblico.
Dal 25 maggio 2015 è stato possibile, per i lavoratori interessati, presentare la domanda di anticipazione presso gli sportelli degli Istituti bancari aderenti.
A fine 2015, constatati l'utilità e il buon funzionamento della misura, si è stabilito, con DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015, di rinnovare per il 2016 la Convenzione con gli Istituti bancari di cui alla DGR n. 2421/2014, e di demandare al Direttore della Sezione Lavoro di approvare, nel corso del 2016, un Addendum alla Convenzione stessa, per estendere l'utilizzo del Fondo di garanzia.
Con DDR n. 255 del 24 giugno 2016 del Dirigente della Sezione Lavoro, è stato approvato l'Addendum, con estensione dell'utilizzo del Fondo di garanzia ai lavoratori ad orario ridotto (almeno il 40% dell'orario contrattuale) e a quelli che usufruiscono di un Contratto di Solidarietà.
Le ragioni dell'estensione al Contratto di Solidarietà sono sorte in seguito al D.Lgs. n. 148 del 14 settembre 2015, che ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro e ha individuato, di fatto, nel Contratto di Solidarietà lo strumento preferibile per la gestione delle crisi aziendali, incentivando il ricorso allo stesso.
Con DGR n. 1915 del 19 novembre 2016 è stata rinnovata, per l'anno 2017, la Convenzione con gli Istituti bancari e con DGR n. 2220 del 29 dicembre 2017 la stessa è stata prorogata fino al 28 febbraio 2018,

essendo in esame la previsione di proroga triennale della convenzione con gli stessi, con decorrenza indicativamente dal 1° marzo 2018.
Con DGR n. 295 del 13 marzo 2018 è stata infine prorogata la Convenzione con gli Istituti bancari fino al 31 dicembre 2020.
Per quanto concerne l'utilizzo del Fondo, si registra che, al mese di ottobre 2020, sono state lavorate 354 pratiche, relative ad altrettanti lavoratori; il ricorso nell'ultimo triennio è stato limitato (42 pratiche, di cui 31 dal 1° gennaio 2020). Le cause di tale limitato ricorso sono da ricercarsi, per gli anni 2018 e 2019, nella riduzione dei tempi di autorizzazione ed erogazione degli ammortizzatori da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell'INPS.
Dopo lo scoppio della pandemia di Covid19 nel febbraio 2020, nonostante il fatto che la Regione si sia immediatamente attivata con gli istituti di credito convenzionati per favorire modalità semplificate di presentazione delle domande da parte dei lavoratori, alle luce delle limitazioni previste dal lockdown, il ricorso limitato alla misura regionale è invece da individuarsi in due distinte cause: nella concorrente Convenzione tra ABI e le maggiori organizzazioni sindacali e datoriali sottoscritta in sede governativa il 30 marzo 2020, misura molto pubblicizzata dai media e dai siti delle banche e per l'impegno assunto da parte del Governo all'inizio della pandemia di pagare gli ammortizzatori erogati dall'INPS entro breve tempo, obiettivo raggiunto solo in un secondo tempo, grazie alle disposizioni introdotte dal D.L. 34 del 19 maggio 2020 (L. 77/2020).
Ciò nonostante, si ritiene che la misura regionale già predisposta possa continuare a rivelarsi molto utile per i lavoratori a fronte della previsione governativa di concedere, con la prossima legge di bilancio, ulteriori periodi di Cassa Integrazione in deroga (per 12 settimane) per il 2021, nonché a fronte del prevedibile ricorso, al termine di questo periodo - da parte di moltissime imprese - alla Cassa Integrazione Straordinaria o al Contratto di solidarietà, a causa delle difficoltà attraversate dalle stesse durante i mesi scorsi per la pandemia in Italia e nel mondo e dei conseguenti esuberi che si saranno prodotti in questo periodo (le ultime stime sono di 225.000 esuberi evitati con gli ammortizzatori in deroga e il divieto di licenziamento, che potrebbero non essere tutti rientrati entro i prossimi mesi), fatto che potrebbe portare a nuovi rallentamenti dei tempi di autorizzazione ed erogazione.
Si ritiene pertanto opportuna, per quanto suesposto, la proroga, fino al 31 dicembre 2023, della Convenzione con gli Istituti bancari, nonché permettere la possibilità di adesione alla Convenzione di ulteriori Istituti bancari che fossero interessati, tra quelli aderenti ad ABI, per garantire ai lavoratori un servizio ancora più diffuso sul territorio.
Al fine, inoltre, di garantire il funzionamento del Fondo di garanzia, stante l'impossibilità di gestire il medesimo con professionalità specifiche interne, è necessario procedere all'affidamento esterno del servizio ad un soggetto in possesso dei necessari requisiti di affidabilità e professionalità, in particolare l'iscrizione presso la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto (e comunque ai sensi dell'art. 83, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016) e il possesso della qualifica di intermediario finanziario vigilato ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (TUB); nel caso di RTI, detto ultimo requisito deve essere in possesso di almeno uno dei componenti.
Sulla scorta dell'esperienza maturata e sulla base delle valutazioni effettuate nella relazione agli atti, redatta in data 26 novembre 2020, sottoscritta dal Direttore della Direzione Lavoro, l'importo a base d'appalto è stato stimato dallo stesso in € 20.611,30, da intendersi quale importo massimo a fronte di un contratto a misura; il valore stimato dell'appalto ammonta quindi ad € 25.145,79 tenuto conto dell'importo di € 4.534,49 per Iva di legge al 22% e non essendo previste ulteriori spese oltre a quelle indicate nella succitata relazione.
La Direzione Lavoro ha verificato che non sono attive convenzioni Consip e in Mepa per l'effettuazione del servizio, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), e pertanto non rientrando esso nelle categorie merceologiche di cui al DPCM 24.12.2015, la medesima Direzione Lavoro ha stabilito di procedere all'affidamento tramite procedura negoziata ex art. 1 del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020, invitando almeno cinque soggetti se disponibili, previo avviso di manifestazione d'interesse, che dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti: nel caso di un numero superiore di soggetti che manifestassero interesse, si procederà al sorteggio, di cui data e luogo di espletamento saranno resi noti tempestivamente, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano conosciuti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte. La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare l'appalto anche in presenza di una sola offerta valida.
La Direzione Lavoro ha stabilito altresì che, in conformità a quanto disposto dal suddetto Codice dei contratti, l'aggiudicazione sia effettuata al minor prezzo, verificandosi le condizioni di cui alla Delibera

ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016, in particolare trattandosi di un servizio ormai standardizzato, le cui caratteristiche sono dettate dall'amministrazione in modo puntuale nel Decreto del Direttore della Sezione Lavoro n. 968 del 23 dicembre 2014, che prevede anche un apposito schema di contratto da sottoscriversi con il gestore (All. "B" DDR n. 968/2014, così come modificato con i Decreti del medesimo Direttore nn. 234/2015 e 243/2015).
Si dà atto che il servizio non è frazionabile in lotti, dato che le attività che compongono il servizio sono fortemente interconnesse, sia sotto l'aspetto funzionale/logistico, sia sotto l'aspetto cronologico/temporale.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

Vista la Legge Regionale 13 marzo 2009, n. 3 "Disposizioni in materia di occupazione e mercato del lavoro";
Vista la DGR n. 2421 del 16 dicembre 2014;
Visto il DDR della Sezione Lavoro n. 968 del 23 dicembre 2014, modificato dai decreti n. 234 del 28 aprile 2015 e n. 243 del 5 maggio 2015;
Visto il DDR della Sezione Lavoro n. 975 del 30 dicembre 2014;
Viste le convenzioni sottoscritte il 28 aprile 2015 tra gli Istituti bancari aderenti e la Regione;
Vista la DGR n. 2022 del 23 dicembre 2015;
Vista la DGR n. 1915 del 19 novembre 2016;
Vista la DGR n. 2220 del 29 dicembre 2017;
Visto il DDR della Sezione Lavoro n. 255 del 24 giugno 2016 e i relativi allegati;
Vista la DGR n. 1475 del 18 settembre 2017;
Visto il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.;
Visto il D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020;
Viste le Linee guida ANAC n. 4 "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
Vista la Delibera ANAC n. 1005 del 21 settembre 2016;
Vista la DGR n. 295 del 13 marzo 2018;
Vista la DGR n. 339 del 26 marzo 2019;
Visto il DDR della Direzione Lavoro n. 339 del 10 maggio 2019;
Vista la Legge regionale 29.11.2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione";
Visto il D.lgs. n. 118/2011 modificato e integrato dal D.lgs. 126/2014;
Vista la L.R. n. 46 del 25/11/2019 "Bilancio di previsione 2020/2022";
Visto il Decreto del Segretario Generale della Programmazione n. 10 del 16/12/2019 "Bilancio finanziario gestionale 2020-2022";
Visto l'art. 2, comma 2, lett. o), della L.R. n. 54 del 31 dicembre 2012 e s.m.i;

DELIBERA

1. di stabilire che le premesse al presente dispositivo siano parte integrante del provvedimento;
2. di prorogare, fino al 31 dicembre 2023, la Convenzione con gli Istituti bancari approvata dalla DGR n. 2421/2014, così come modificata dal DDR della Sezione Lavoro n. 255/2016, per la concessione

dell'anticipazione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, Cassa Integrazione Guadagni in deroga e Contratto di Solidarietà ai lavoratori sospesi a zero ore o per almeno il 40% dell'orario contrattuale;

3. di autorizzare l'adesione alla Convenzione da parte di altri Istituti bancari, tra quelli aderenti ad ABI, incaricando il Direttore della Direzione Lavoro di ogni adempimento necessario;
4. di autorizzare l'affidamento del servizio di gestione Fondo di garanzia per l'anticipazione dell'indennità di cassa integrazione straordinaria, cassa integrazione guadagni in deroga e contratto di solidarietà dei lavoratori, fino al 31/12/2023, con contratto a misura, dando atto che la struttura competente ha stabilito di procedere tramite procedura negoziata, ex art.1 del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020, con il criterio del minor prezzo;
5. di determinare in € 20.611,30 l'importo a base d'appalto ed in € 25.145,79 (base d'asta più Iva al 22%) l'importo massimo delle obbligazioni di spesa alla cui assunzione provvederà con propri atti il Direttore della Direzione Lavoro, disponendo la copertura finanziaria a carico dei fondi stanziati sul capitolo n. 101315 del bilancio 2020 "Fondo regionale per il sostegno al reddito e all'occupazione (artt. 31, 27 L.R. n. 3 del 13 marzo 2009)" che saranno imputati con specifico atto del Direttore della Direzione Lavoro al capitolo 102304 "Fondo per le anticipazioni ai lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali – Acquisto di beni e servizi (Art. 32, L.R. 13/03/2009, n. 3)";
6. di individuare, quale Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore della Direzione Lavoro, che curerà ogni adempimento necessario per l'attuazione della procedura di aggiudicazione e degli atti conseguenti;
7. di incaricare il Direttore della Direzione Lavoro di ogni adempimento necessario per l'attuazione della presente deliberazione;
8. di riservarsi il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto di affidamento del servizio di gestione del Fondo, previa formale comunicazione all'aggiudicatario, con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni da eseguire, nel caso in cui, tenuto conto anche delle prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'aggiudicatario non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3 della medesima Legge n. 488/1999;
9. di dare atto che la spesa di cui si prevede l'impegno con il presente atto non rientra fra le tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013;
11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Dott. Lorenzo Traina -

65a57a15